



Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI-REDAELLI”

Determina n. 192 del 08/08/2024

DIRETTORE GENERALE: Giovanni Mercuri

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA STIPULA DI CONVENZIONE TRA L'ASP GOLGI-REDAELLI E ASST DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI, E DEL RELATIVO SCHEMA CONTRATTUALE.

Responsabile del Procedimento Cristina Callerio

PRATICA TRATTATA DA: Cristina Callerio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC AFFARI GENERALI E TRASPARENZA
CRISTINA CALLERIO
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

PER IL DIRETTORE GENERALE
LORENZO CAMELLI
(Firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim* vicario

Richiamate le disposizioni normative e statutarie vigenti, nonché i regolamenti interni aziendali, ove si precisa, in attuazione del principio di ripartizione delle competenze tra gli Organi dell'Azienda, che spetta al Consiglio la funzione di indirizzo e di programmazione delle attività aziendali e al Direttore Generale e ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno;

visti

- la DGR n. 7763 del 17.01.2018, Regione Lombardia e il Dds n. 6286 del 07.05.2018, Regione Lombardia;
- il documento aziendale "Procedure per la disciplina e la gestione di convenzioni e tirocini formativi", approvato con DDG n. 43 del 19.03.2021;
- La Determinazione del Direttore Generale *ad interim* n. 174 del 12.07.2024, con cui sono state delegate le funzioni vicarie di Direttore Generale in caso di assenza o temporaneo impedimento dello stesso;

premesse che il Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- la ASST di PAVIA ha richiesto all'ASP Golgi-Redaelli di rinnovare i vigenti accordi convenzionali – di prossima scadenza - per lo svolgimento di attività di tirocinio curriculare per studenti che frequentano il "Corso di Laurea in Infermieristica" presso l'Università degli Studi di Pavia, proponendo nel contempo un aggiornamento del testo previgente degli accordi;
- l'analisi dei nuovi accordi ha portato a rivedere ulteriormente gli stessi, come da corrispondenza in atti, e le parti contraenti sono quindi pervenute - in accordo con quanto definito con le sopracitate "Procedure per la disciplina e la gestione di convenzioni e tirocini formativi" - alla condivisione dello schema convenzionale che si pone in allegato al presente provvedimento (i cui contenuti sono in linea di massima coerenti con le previsioni di cui allo schema-tipo in uso presso l'ASP);
- la competente UOC Affari Generali e Trasparenza ha espletato con esito favorevole i lavori istruttori, verificando altresì preventivamente l'interesse aziendale al convenzionamento mediante acquisizione di parere dei soggetti competenti in relazione alle attività oggetto di tirocinio, anche alla luce del buon esito delle intese intercorrenti;
- sono state concordate con la parte richiedente la durata della convenzione (pari alla durata degli accordi intercorrenti fra la ASST in questione e l'Università di Pavia), la estensione della stessa alle tre strutture operative aziendali, e la forma collettiva della medesima;

richiamato quanto sopra riferito, il Responsabile del Procedimento propone:

- di dare corso agli accordi in questione, previa approvazione della stipula della convenzione e dello schema convenzionale proposto in allegato;

ritenuto di fare propria la proposta del Responsabile del Procedimento che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare la stipula con l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia (V.le Repubblica, 34 – 27100 Pavia) della convenzione collettiva per lo svolgimento nelle tre sedi operative aziendali di attività di tirocinio curriculare per studenti del "Corso di Laurea in Infermieristica" con validità per il periodo 01.10.2024/30.09.2027, sulla base del testo di accordo posto in allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
2. di individuare quale soggetto aziendale tenuto all'esecuzione della convenzione, compresi il differimento/la sospensione del tirocinio, il responsabile della UOC Gestione Risorse Umane, anche per il tramite del funzionario incaricato della gestione delle attività di formazione;
3. di dare atto che alla luce dei patti intercorsi l'imposta di bollo viene assolta dal soggetto promotore;

4. di demandare al Responsabile del Procedimento l'attuazione del presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento per competenza alla seguente struttura:
 - UOC Affari Generali e Trasparenza

Per IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*
Il Direttore del Dipartimento Sociosanitario
(Dott. Lorenzo CAMMELLI)

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 02613080189

SUB-CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI DI STUDENTI**ISCRITTI ALLA SEZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN****INFERMIERISTICA**

Fra l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia, (di seguito denominata anche soggetto promotore) con sede legale in Pavia, viale Repubblica n. 34, C.F. e Partita IVA n. 02613080189, rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore e Legale Rappresentante Dott. Andrea Frignani, giusta D.G.R. n. XII/1654 del 21/12/2023, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa.

E la (di seguito denominata anche soggetto ospitante), con sede legale a, via, n....., Codice fiscale e Partita I.V.A. n., rappresentata dal Legale Rappresentante, Dott., domiciliato per la carica presso la sede dell'ente medesimo.

PREMESSO CHE

- ai sensi del Protocollo di intesa sottoscritto tra Regione Lombardia e Università ubicate in Lombardia, approvato con DGR VII/20950 del 16 febbraio 2005, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia è autorizzata a stipulare convenzione con

l'Università degli Studi di Pavia per la disciplina del funzionamento della sezione del Corso di Laurea in Infermieristica, istituita presso l'Azienda stessa;

- l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) con nuova deliberazione n. 548 del 7 giugno 2024 autorizza il rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Pavia per la disciplina del funzionamento della sezione del Corso di Laurea in Infermieristica;

- la predetta convenzione, all'art. 2, stabilisce che l'ASST di Pavia si impegna a stipulare apposite sub-convenzioni con le Strutture Sanitarie, pubbliche o private accreditate, ai fini del raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Laurea in argomento;

- l'ASST di Pavia, con stessa deliberazione n. 548 del 7 giugno 2024, ha autorizzato la stipula di sub-convenzione con di [Inserire Ente], di seguito denominato anche soggetto ospitante, in conformità allo schema tipo allegato alla citata delibera;

- ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n. 7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta

iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;

- Regione Lombardia con Decreto n. 6286/2018 ha approvato gli standard minimi per la stesura e la stipula delle convenzioni, dei progetti formativi e del relativo dossier individuale, per i tirocini cui alla citata D.G.R. 17/01/2018 n. 7763;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 SOGGETTI DELLA SUB-CONVENZIONE

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, nei limiti delle proprie disponibilità ed esigenze organizzative, studenti iscritti alla sezione del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Pavia e di seguito denominati collettivamente "tirocinanti", per lo svolgimento di un tirocinio curricolare, su proposta del soggetto promotore.

ART. 2 OGGETTO DELLA SUB-CONVENZIONE

Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel progetto formativo individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione, in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai

sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante, non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa sub-convenzione e nel progetto formativo individuale.

Durante lo svolgimento del tirocinio, i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla normativa in materia di privacy.

Art. 3 PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definite dal progetto formativo individuale, che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente sub-convenzione. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio.

ART. 4 LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale didattico in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante, soggetto promotore e soggetto ospitante). Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Infermieristica: elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il progetto formativo individuale e si occupa dell'organizzazione e del

monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dal Regolamento Didattico del predetto corso: è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo individuale. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ART. 5 INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE

In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Didattico del predetto corso, le parti concordano che non è prevista l'indennità di partecipazione.

ART. 6 GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI

OBBLIGATORIE

La sopracitata convenzione con l'Università degli Studi di Pavia prevede, all'art. 8, che sia l'Ateneo a garantire agli studenti la copertura assicurativa

contro gli infortuni nonché la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, esclusi i danni riconducibili a responsabilità professionale e ad ogni attività medico/sanitaria.

ART. 7 MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.a) del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore". Le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare: a. "Formazione dei lavoratori" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., il soggetto promotore è responsabile della formazione generale e il soggetto ospitante è responsabile della formazione specifica; b. gli obblighi di cui agli artt.36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.

sono a carico del soggetto ospitante. Al riguardo, il soggetto ospitante, ai sensi dell'art. 18 del decreto di cui al 1° comma, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute degli allievi in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi del soggetto ospitante medesimo. Gli allievi in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dal soggetto ospitante.

ART. 7BIS

RISCHI DI SICUREZZA E SALUTE DEL TIROCINANTE

Il soggetto ospitante assicura l'applicazione, per i tirocinanti, degli stessi protocolli di sicurezza adottati dall'Ente per i propri dipendenti, avuto riguardo agli specifici rischi presenti nelle strutture aziendali ospitanti. L'impossibilità di garantire accessi in sicurezza, così come declinate nei Protocolli aziendali comporta la necessaria sospensione dell'attività di tirocinio e/o il differimento dell'avvio dello stesso. Il differimento e/o la sospensione del tirocinio sono

disposti dal(indicare quale figura del Vostro Ente, in questi casi, potrà disporre il differimento/la sospensione del tirocinio).

ART. 8 ONERI

La presente convenzione non comporta alcun onere per il Soggetto promotore, per l'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal Soggetto ospitante. Per ogni aspetto non espressamente regolamentato nella presente convenzione si fa riferimento al relativo Protocollo d'Intesa Regione/Università ed alle vigenti disposizioni normative in materia di tirocini curriculari.

ART. 9 DURATA DELLA SUB-CONVENZIONE

La presente sub-convenzione ha validità dal 1 ottobre 2024 al 30 settembre 2027 e alla scadenza potrà essere rinnovata su intesa delle parti. Questa sub-convenzione si applica ad ogni tirocinio che ha avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe. Le Parti si riservano espressamente la possibilità di prorogare la presente convenzione, qualora ne abbiano interesse.

ART. 10 SOSPENSIONE E RECESSO ANTICIPATO DEL

TIROCINIO

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ART. 11 FORO COMPETENTE

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in

relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Pavia.

ART. 12 RISERVATEZZA E PRIVACY

Ai fini della presente sub-convenzione, ciascuna parte tratterà i dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), della normativa nazionale e di qualsiasi legge e regolamento applicabile in materia di protezione dei dati personali. Le parti prendono altresì atto dei diritti riconosciuti dagli artt.15-22 del GDPR. Le parti acconsentono che i dati relativi allo svolgimento del rapporto convenzionale vengano registrati e comunicati, oltre che ai soggetti cui è data la facoltà di accedere per disposizioni di legge o di normativa secondaria, anche a soggetti cui tale comunicazione sia necessaria, funzionale e strumentale per l'esecuzione delle attività previste dalla presente sub-convenzione. I dati personali forniti dalle parti non saranno soggetti a diffusione al pubblico, fatti salvi gli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa in materia di trasparenza e non saranno trasferiti all'estero. Si rimanda alle istruzioni per il corretto trattamento

dei dati che ciascuna parte condividerà con il personale coinvolto. Con specifico riferimento all'attività di tirocinio le parti convengono che oltre al P.F.I. il tirocinante dovrà sottoscrivere il documento predisposto dall'ASST di Pavia relativo alle istruzioni in materia di privacy. Il tirocinante mediante la sottoscrizione del predetto documento accetta la nomina ad incaricato e si impegna ad assumere i correlati obblighi.

ART. 13 CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE ETICO

I tirocinanti sono tenuti al rispetto del Codice di Comportamento adottato dal soggetto ospitante e pubblicato sul sito aziendale: [inserire link sito Ente] in appendice al Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, che parimenti si impegnano a rispettare.

In proposito, l'ASST di Pavia in qualità di soggetto promotore, attraverso la figura del Direttore delle Attività Didattiche del Corso di Laurea, si impegna a diffondere presso i propri tirocinanti il presente articolo e a collaborare con il soggetto ospitante, dando seguito ad eventuali segnalazioni di comportamenti non conformi, anche attraverso il richiamo formale del proprio tirocinante e, nei casi più gravi, mediante interruzione del tirocinio.

L'inosservanza di tale impegno costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà il soggetto ospitante a risolvere la presente convenzione con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile, impregiudicata ogni iniziativa del soggetto ospitante volta a richiedere il risarcimento del maggior danno. Il soggetto promotore altresì ha adottato un Codice di Comportamento reperibile sul sito aziendale www.asst-pavia.it. Il soggetto ospitante deve condividere i principi sanciti nel Codice di Comportamento del soggetto promotore, osservare i medesimi e promuoverne l'osservanza nell'ambito della presente convenzione.

Le parti prendono inoltre atto di essere tenute al rispetto del Codice di Comportamento e del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) adottati dall'ASST di Pavia e pubblicati sul sito aziendale www.asst-pavia.it e al rispetto dei principi e delle previsioni del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.LGS. 231/2001, e del connesso Codice Etico, adottati dall'ASP Golgi-Redaelli, che dichiarano di conoscere e accettare. L'eventuale mancata conoscenza degli

stessi non può essere invocata a giustificazione della violazione delle relative previsioni. Le presenti previsioni costituiscono parte integrante degli accordi instaurandi o instaurati e dispiegano i propri effetti fino al completamento del rapporto.

ART. 14 CLAUSOLA DI RECESSO

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente eventuali controversie relative vuoi all'interpretazione della presente convenzione vuoi relative all'esecuzione della stessa. Qualora, nonostante gli sforzi profusi, non fosse possibile comporre amichevolmente le controversie insorte, la Parte che ne ha interesse potrà recedere mediante formale comunicazione di recesso notificata all'altra Parte a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.asst-pavia.it ;[PEC Ente]

ART. 15 NORME FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente sub-convenzione, le parti fanno riferimento al Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Pavia e alla legislazione vigente in materia.

ART. 16 REGISTRAZIONE

La presente sub-convenzione è sottoscritta mediante firma digitale e verrà registrata solo in caso

d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. La sub-convenzione è soggetta a imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972 art. 2. L'imposta di bollo è interamente a carico e versata dal soggetto promotore. *Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.*

ASST di Pavia

[Nome Ente]

Il Direttore Generale

Legale Rappresentante

Dott. Andrea Frignani

Dott.

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente